



Istituto Comprensivo “L. Settembrini”
P.zza Municipio - 82010 San Leucio del Sannio (BN)
Tel. 0824-45016 - pec: bnic812008@pec.istruzione.it
C.M. BNIC812008 – C.F. 80003920628 – C.U. UFHAYN
sito web: <http://www.icsanleuciodelsannio.edu.it>
DR Campania – Ambito BN-4 – Art.1, c.66, L.13 luglio 2015, n.107
Decreto USR Campania prot. 3988 del 15/03/2016

Ai genitori dell’I.C. “Settembrini”
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Alla
Agli Atti

OGGETTO: indizione elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2025/28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la Nota Ministeriale numero 42616 del 19 Settembre 2025 del MIM “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2025/2026”;

VISTA la nota prot. n. 71285 del 25/09/2025 dell’USR Campania che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 30 Novembre e 1 Dicembre 2025;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2025-2028, nei giorni di domenica 30 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 1 dicembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro DELLA MARCA

Si allega scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

ADEMPIMENTI

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo. 10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

18. Prima convocazione del Consiglio di Circolo o d'Istituto (entro 20 giorni). Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. Si sottolinea, inoltre, che: Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).

La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: il 10% docenti
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
3. I candidati possono illustrare i programmi.

Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.

Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. Modalità di votazione

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

- Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

- Sarà istituito 1 seggio elettorale. Il seggio, allestito presso la sede centrale (plesso Mazzini), sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

CONSIGLIO DI ISTITUTO ARTT 8 E 10 DLGS 297/94

Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono

sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della

biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere

eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

RUOLO e FUNZIONI del CONSIGLIO D'ISTITUTO

Consiglio di Istituto (CdI)

Il CdI è l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti organizzativi generali ed economici della scuola. In esso sono

rappresentate tutte le componenti dell'Istituto (docenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti

variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono diciannove:

- otto rappresentanti del personale docente
- due rappresentanti del personale A.T.A.
- otto rappresentanti dei genitori.

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del CdI che, secondo l'attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite ELEZIONI.

Le attribuzioni del CdI sono descritte dal D. Lgs 297/1994, art. 10. In particolare:

- ☐ elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola
- ☐ delibera il PROGRAMMA ANNUALE e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico
- ☐ delibera in merito all'adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell'istituto
- ☐ stabilisce i criteri generali in merito a:
 - acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;
 - attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio) nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali;
 - organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (calendario scolastico, programmazione educativa, visite e viaggi di istruzione, ecc);
- ☐ approva il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA PTOF
- ☐ indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi (Carta dei servizi), all'assegnazione dei singoli docenti alle classi;
- ☐ ha competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni per sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni; l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il CdI nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva.

Giunta esecutiva

È un organo esecutivo: tra i suoi compiti vi è, ad esempio, quello di controllare la corretta applicazione delle delibere del CdI; inoltre, deve essere bene informata sulle esigenze della scuola e

saperne recepire le varie istanze, ponendosi sempre al servizio del CdI. La Giunta viene rinnovata, come il CdI, ogni tre anni tramite elezioni ed è composta da: due genitori, un insegnante, un rappresentante del personale ATA. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell'istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta. È possibile invitare alla Giunta Esecutiva il Presidente del CdI, formalmente come uditore.

Compiti della Giunta esecutiva:

Predisporre il programma annuale e il conto consuntivo, preparare i lavori del CdI, esprimere pareri e proposte di delibera, curare l'esecuzione delle delibere, proporre al CdI il programma delle attività finanziarie allegando un'apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predisporre il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri. La Giunta predispone l'odg del CdI tenendo conto delle proposte formulate dal Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti.

Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Presidente è eletto alla prima riunione del CdI, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del CdI: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati. All'elezione partecipano tutte le altre componenti del CDI. In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti).

Il CdI può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, anche un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano. Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Compiti del Presidente del Consiglio d'Istituto

Convoca il CdI su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri. Soltanto la prima convocazione del Consiglio è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico (di solito fino all'elezione del Presidente).

Egli presiede e cura l'ordinato svolgimento delle sedute del CdI, affidando ad un suo membro – oppure a turno a più membri - le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali. In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni.

Ruolo dei vari componenti del C.d.I.

- Presidente: conduce la riunione
- Dirigente Scolastico: illustra le proposte della Giunta; rappresenta l'amministrazione
- Genitori: discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti

- Docenti: discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti
- Personale: discutono e formulano proposte, rappresentando le rispettive componenti

Scadenze importanti e temi particolari

√ programma annuale

√ conto consuntivo

√ approvazione PTOF e regolamenti

√ verifica intermedia programma annuale (il monitoraggio in corso d'anno permette di conoscere lo sviluppo dei progetti)

√ viaggi e visite di istruzione

Regolamento CdI

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, ogni istituto può stabilire regole interne per disciplinare le riunioni del

CdI. Queste regole possono riguardare, ad esempio, le modalità per la convocazione del CdI, le variazioni dell'odg predisposto dalla Giunta, l'inserimento di punti di discussione nelle "varie ed eventuali", la validità delle sedute e delle deliberazioni, ecc.